



## COMUNICATO STAMPA n. 176/23

Lussemburgo, 23 novembre 2023

Sentenze della Corte nelle cause C-209/21 P e C-210/21 P | Ryanair / Commissione

### **Aiuti di Stato durante la pandemia di Covid-19: la Corte respinge definitivamente i ricorsi di Ryanair relativi alle misure di sostegno adottate dalla Francia e dalla Svezia nella primavera del 2020**

Nel marzo 2020 la Francia ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto sotto forma di moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei. Tale moratoria, di cui beneficiavano le compagnie aeree titolari di una licenza francese, consisteva nel differire il pagamento di tali tasse al 1° gennaio 2021 e nel ripartire in seguito i pagamenti su un periodo di 24 mesi, ossia fino al 31 dicembre 2022.

Nell'aprile 2020 la Svezia, a sua volta, ha notificato alla Commissione una misura di aiuto sotto forma di un regime di garanzie sui prestiti, per un importo massimo di cinque miliardi di corone svedesi (SEK), volto a sostenere le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio svedese nell'ambito della pandemia di Covid-19.

La Commissione ha approvato le misure di aiuto<sup>1</sup>. La Ryanair ha contestato tali decisioni di approvazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea; quest'ultimo ha respinto<sup>2</sup> i ricorsi dopo aver constatato che le misure di aiuto controverse erano conformi al diritto dell'Unione. Esso ha considerato che si presumeva che il regime di aiuti svedese fosse adottato nell'interesse dell'Unione. Inoltre, la moratoria attuata dalla Francia era idonea a porre rimedio ai danni economici provocati dalla pandemia di Covid-19 e non costituiva una discriminazione.

La Ryanair ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte **respinge oggi tutti gli argomenti dedotti dalla Ryanair confermando così le sentenze del Tribunale.**

La Corte ribadisce, in particolare, che un aiuto non può essere considerato incompatibile con il mercato interno per ragioni legate unicamente al fatto che l'aiuto è selettivo o al fatto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza<sup>3</sup>.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([C-209/21 P](#) e [C-210/21 P](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎(+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Rispettivamente, decisione della Commissione, del 31 marzo 2020, C(2020) 2097 final relativa all'aiuto di Stato SA.56765 (2020/N) - Francia - Covid-19 - Moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle imprese di trasporto pubblico aereo, e decisione della Commissione, dell'11 aprile 2020, C(2020) 2366 final relativa all'aiuto di Stato SA.56812 (2020/N) - Svezia - Covid-19: regime di garanzie sui prestiti alle compagnie aeree.

<sup>2</sup> Sentenze del 17 febbraio 2021, [T-238/20](#) Ryanair/Commissione e [T-259/20](#) Ryanair/Commissione (v. altresì i comunicati stampa n. [16/21](#) e n. [17/21](#)).

<sup>3</sup> Sentenza del 28 settembre 2023, [C-320/21 P](#) Ryanair/Commissione (v. altresì il comunicato stampa n. [150/23](#)).